

Bandi RS 2017 ed RSI 2014

F.A.Q. su attività di progetto svolte durante l'emergenza COVID-19

1) **D:** In seguito alla pubblicazione della Deliberazione G.R.T. n. 421 del 30/03/2020, si chiede quale sia la scadenza da rispettare per la realizzazione di un progetto finanziato a valere sul Bando RS 1 con termine di conclusione previsto al 14/03/2020.

R: Sulla base di quanto previsto dalla delibera di Giunta Regionale n. 421 del 30.03.2020 e dal successivo Decreto dirigenziale n. 5040 del 03.04.2020, in ottemperanza al D.L. 18/2020 (art. 103) come rettificato dal successivo D.L. 23 dell'8 aprile 2020 (art. 37), i termini di realizzazione e di rendicontazione di un progetto con termine originario di realizzazione fissato al 14/03/2020 sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 maggio 2020 e ricominceranno a decorrere dal 16 maggio 2020 (primo giorno da includere nel computo). Pertanto, il nuovo termine di realizzazione, comprensivo del suddetto periodo di sospensione (83 giorni naturali e consecutivi), scade il 05/06/2020. Si precisa, al riguardo, che, in forza delle disposizioni regionali sopracitate, i termini indicati saranno automaticamente rideterminati nel caso in cui la data del 15/05/2020 sia nuovamente prorogata da successivi provvedimenti nazionali.

Le proroghe di cui trattasi operano, per espressa previsione delle disposizioni sopra richiamate, ex lege, senza necessità di alcuna istanza da parte dei soggetti beneficiari.

Eventuali successivi aggiornamenti saranno pubblicati tempestivamente sulla pagina informativa presente sul sito internet di Sviluppo Toscana all'indirizzo http://www.sviluppo.toscana.it/avviso_bene e sulla pagina informativa del sito regionale all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus-bandi-su-fondi-europei-statali-e-regionali-sospensione-termini-e-liquidazioni-semplificate>

2) **D:** a fronte delle proroghe dei termini per gli adempimenti a carico dei soggetti beneficiari, come disciplinate dalla Deliberazione G.R.T. n. 421/2020 e dal Decreto Dirigenziale R.T. n. 5040/2020, si chiede se possano essere rendicontati costi relativi ad attività di progetto realizzate nel periodo di sospensione dei termini previsti dal D.L. n. 18/2020 e dal D.L. n. 23/2020.

In particolare:

- le attività svolte dal 23 febbraio al 17/03/2020, data di pubblicazione sul BURT del DL 18/2020, sono rendicontabili pur alla luce dell'art. 103 dello stesso D.L. n. 18/2020?
- le attività svolte dal 18/03/2020 al 25/03/2020, data prevista dall'art. 1 comma 4 del D.P.C.M. 22/03/2020 (col quale è stata disposta la sospensione di alcune attività) sono rendicontabili?
- le attività svolte dopo il 25/03/2020, dai beneficiari eventualmente rimasti in attività per effetto delle deroghe previste dal citato DPCM 22/03/2020, sono rendicontabili?

Ai fini di cui sopra si fa riferimento ad attività svolte sui relativi progetti finanziati e che emergeranno dai time sheet dei lavoratori coinvolti, sempre nel rispetto della norma sulle "spese di natura continuativa" prevista dal Bando di riferimento.

Si chiede, infine, se i costi per locazioni o altre spese continuative riferite al periodo di sospensione (23/02/2020-15/05/2020 salvo ulteriori proroghe) siano ammissibili.

R: Al di là dei casi di attività economiche non oggetto di chiusura (per le quali ovviamente l'operatività continua anche all'interno del periodo di emergenza con le modalità ordinarie), per i settori produttivi oggetto di sospensione ex lege delle attività non possono essere riconosciute in alcun modo le spese relative ai locali aziendali o all'ammortamento di impianti di produzione, mentre saranno riconosciuti ammissibili i costi del personale operante con forme di smart working o simili, se adeguatamente motivati e ragionevolmente compatibili con l'effettivo svolgimento delle attività di progetto imputate a questo periodo (a questo proposito le relazioni intermedia e/o finale dovranno spiegare adeguatamente le modalità con cui è stato possibile realizzare ugualmente le attività di progetto nel periodo di emergenza, pure se con personale operante da remoto e senza utilizzo delle attrezzature e locali aziendali).

Rimane fermo, ovviamente, il limite massimo rappresentato dal costo ammesso previsto nel piano finanziario per queste tipologie di costi, mentre la durata massima (espressa in numero di mensilità cui si riferisce la rendicontazione) delle spese continuative – così come già previsto dal paragrafo 3.3 del Bando nel caso di proroghe ordinarie – potrà

essere incrementata delle mensilità riferite ai mesi di marzo e aprile 2020 (salvo ulteriori proroghe di legge del periodo di chiusura delle attività).

3) **D:** Si chiede se l'attività di consulenza da inserire nel primo SAL da rendicontare successivamente al periodo di emergenza nazionale debba comunque rispettare l'obbligo, previsto dal "Catalogo dei servizi avanzati alle imprese toscane", in merito allo svolgimento delle giornate (1/5 del totale) presso la sede del soggetto beneficiario da parte del personale della società di consulenza attivata per la realizzazione del progetto di ricerca finanziato.

Considerata l'attuale situazione contingente dettata dalla Pandemia COVID, si chiede se tale obbligo possa essere derogato in parte o, in alternativa, se le giornate rimanenti ancora da svolgere presso la sede del soggetto beneficiario possano essere utilmente computate ai fini del rispetto dell'obbligo di cui trattasi se svolte con una delle modalità a distanza (*smart working* o simili) consentite dalla legge da parte del personale della società di consulenza incaricata.

R: Il "Catalogo dei servizi avanzati alle imprese toscane", *relativamente ai requisiti generali del fornitore, prevede che "...in linea generale, al fine di promuovere un processo di contaminazione, ovvero al fine di favorire il trasferimento e la diffusione di nuove conoscenze e l'acquisizione di nuove competenze in ambito aziendale, i fornitori dei servizi dovranno svolgere presso la sede del cliente un monte ore o giornate non inferiori ad 1/3 totale per i servizi qualificati di accompagnamento - primo sostegno per l'innovazione e ad 1/5 per i servizi qualificati specializzati di consulenza e sostegno all'innovazione...". Considerato lo scopo della disposizione e tenuto conto delle recenti disposizioni straordinarie emanate a livello nazionale e regionale, saranno riconosciuti ammissibili i costi del personale operante con forme di smart working, se adeguatamente motivati e ragionevolmente compatibili con l'effettivo svolgimento delle attività di progetto imputate a questo periodo.*

A questo proposito le relazioni intermedia e/o finale di progetto e le relazioni sull'attività redatte dai fornitori di consulenza dovranno spiegare adeguatamente le modalità con cui è stato possibile realizzare ugualmente le attività di progetto, ivi incluse le consulenze, nel periodo di emergenza, pure se con personale operante da remoto e senza utilizzo delle attrezzature e locali aziendali.